

DATO ATTO che l'art. 1 della L.R. 6/2009 che modifica l'art. 5 della L.R. n. 21/2004 prevede che l'individuazione e l'istituzione dei distretti siano di competenza della Giunta regionale previo parere vincolante della competente Commissione Consiliare.

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca, Dr. Michele Trematerra formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI INDIVIDUARE ed istituire ai sensi della L.R. 21/2004 e s.m.i., il «Distretto Agroalimentare di Qualità del Lametino» il cui Comitato Promotore è costituito dai soggetti elencati in narrativa ed il cui soggetto capofila è «Lametia Sviluppo» S.c.a.r.l..

DI TRASMETTERE la presente delibera in uno con gli allegati previsti alla Commissione Consiliare per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'ex art. 5 della L.R. n. 21/2004, per come modificata e integrata dalla L.R. n. 6/2009.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 591

Legge regionale 15/03 e L.R. 15/08. Modifica e Approvazione Statuti Fondazioni Minoranze Linguistiche.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'art. 10 della L.R. 30 ottobre 2003, n. 15 recante «Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria» prevede l'istituzione dei seguenti Istituti:

1. Istituto Regionale per la comunità arbereshe di Calabria, con sede in San Demetrio Corone;
2. Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabro (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria, con sede in Bova Marina;
3. Istituto Regionale per la comunità occitana di Calabria con sede in Guardia Piemontese.

ATTESO che l'art. 12 della L.R. 15/03, per il funzionamento degli Istituti di cui sopra, prevede la predisposizione, da parte del COREMIL, degli statuti che devono indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.

VISTA la L.R. 13/6/08, n. 15 e in specie, l'art. 24, comma 1 che stabilisce che «La Giunta Regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli Istituti Regionali di cultura di cui all'art. 10 della L.R. 15/03 in Fondazione con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge».

VISTA la D.G.R. n. 910 del 24 novembre 2008 ad oggetto «L.R. 15/03 e L.R. 15/08. Trasformazione Istituti Regionali. Nomina Commissari ad acta».

ATTESO che il punto 4 della predetta DGR 910/08, nel definire i compiti dei Commissari, stabilisce che gli stessi debbano essere di supporto al COREMIL ai fini dell'elaborazione degli statuti delle costituite Fondazioni.

PRESO ATTO che gli statuti approvati con DGR n. 7 del 13 gennaio 2010 e quindi dal Consiglio Regionale sono risultati in contrasto con la normativa vigente sulle Fondazioni per cui è risultato impossibile procedere alla Costituzione con atto notarile delle stesse.

VISTE le modifiche apportate agli statuti predisposti dal Commissario ad Acta, dott. Emilio Mastroianni, di cui al DPGR n. 135/2010 che restano nell'ambito delle indicazioni fornite dal COREMIL nella seduta del 3 dicembre 2009.

CONSIDERATO CHE:

— il comma 2 del già citato articolo 12 della L.R. 15/03 stabilisce che gli Statuti, di cui agli allegati A-B-C, parti integrante e sostanziale del presente provvedimento, debbano essere sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro 90 giorni dalla presentazione;

— trascorsi 60 giorni dal termine indicato, gli Statuti si intendono approvati.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2003, n. 15.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e s.m.i..

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e verificata la propria competenza.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura e Minoranze Linguistiche, Prof. Mario Caligiuri formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici responsabili del procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole

1. di prendere atto dei testi degli statuti delle costituite Fondazioni, così come sono stati trasmessi dal Commissario ad Acta, di cui agli allegati «A» (Statuto Istituto Regionale per la Comunità Arberesh di Calabria), «B» (Statuto Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabro) e «C» (Statuto Regionale per la Comunità Occitana di Calabria), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di procedere, con successivo atto, agli adempimenti necessari alla trasformazione degli Istituti di cui all'art. 10 della L.R. 15/03, degli istituti summenzionati;

3. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per il prescritto parere ai sensi dell'art. 12, secondo comma della L.R. 15/03;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)

Allegato "A"

STATUTO FONDAZIONE ARBERESH DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Arberesh di Calabria".
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in San Demetrio Corone, presso il Collegio Italo - Albanese di Sant' Adriano.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche arberesh riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbreshe d'Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;
- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;
- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

Allegato "B"

STATUTO FONDAZIONE GRECANICA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Bova Marina, presso la Casa Comunale.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche arbëresh riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbëreshë d'Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;
- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;
- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

Allegato "C"

STATUTO FONDAZIONE OCCITANA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Occitana di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Guardia Piemontese, presso la Casa Comunale.

Art. 3 - Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Consiglio Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico, urbanistico e monumentale ecc. delle comunità storiche riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario, storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia, l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Attuare produzione in materia editoriale e libraria, musicale e cinematografica; creare un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici ecc.;
- Organizzare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le Università, in tutto il territorio regionale e nazionale, corsi di formazione linguistica per i cittadini interessati, corsi di aggiornamento linguistico ad ogni livello, corsi di formazione per operatori linguistico turistici, artistici, musicali, ed ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla valorizzazione della comunità linguistica;
- Considerare la definizione del bene culturale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/03 lo strumento normativo per iniziative ed attività turistiche a sostegno dell'economia locale;
- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482;

- Curare il coordinamento con le altre fondazioni arbreshe d' Italia nonché le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione costituisce organismo in house della Regione Calabria.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dai contributi in denaro versati dalla Regione Calabria;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

- a) contributi versati annualmente dalla Regione;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili e somme pervenute a qualunque titolo.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- 1. il presidente dell'istituto;
- 2. il consiglio d'amministrazione;
- 3. il revisore dei conti;
- 4. il comitato dei sostenitori;
- 5. il Direttore.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1 - Il Presidente

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio e formula l'ordine del giorno.

b) Almeno due volte all'anno, convoca il CDA, in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

c) convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, su richiesta della metà più uno dei componenti.

d) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle discussioni.

e) su delibera del CDA nomina il Direttore.

2 - Nel caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal vice presidente del CDA.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Il presidente, designato dall'Assessore Regionale alle Minoranze linguistiche;

- un membro designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni delimitati dalla/dalle provincia/e ai sensi della L. 482/99;

- un membro esperto designato dall'Assessore regionale alle Minoranze linguistiche;

- Un membro nominato dalle province nei cui ambiti ricadono comuni di minoranza linguistiche ai sensi della L. 482/99;

- Il Dirigente del Settore competente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

b) approva il conto consuntivo e lo propone al Fondatore per l'approvazione definitiva;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;

d) delibera sull'attività amministrativa dell'Istituto;

e) programma, preso atto del parere consultivo espresso dalla Commissione Scientifico Culturale, l'attività dell'istituto, elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto;

f) delibera le proposte di modifica del presente statuto fatta salva l'approvazione dell'autorità che ne ha riconosciuto la personalità giuridica e purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;

g) nomina il Direttore dell'Istituto determinando compiti, attribuzione e durata dell'incarico;

h) propone al Fondatore la nomina del revisore dei conti;

i) nomina la Commissione Scientifico Culturale;

j) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con ogni mezzo utile e con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data fissata per la riunione. La convocazione e la presidenza della prima seduta spettano al Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Beni Culturali.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza delle metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore competente o suo delegato.

7. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente, che, sottoscritto da entrambi, verrà inserito in apposito libro che verrà conservato nella sede dell'Istituto.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

2. Il Revisore rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Revisore percepisce un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazioni del Presidente.

Art. 11 – Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici e degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con

sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Consiglio di Amministrazione di far parte del Comitato stesso.

2. Il Comitato dei sostenitori è convocato dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore dell'Istituto, scelto tra le personalità di comprovata conoscenza amministrativa, della cultura e della lingua arbëreshë, attestata da curriculum.

2. Il Direttore è responsabile dell'attività amministrativa dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo; cura la predisposizione degli atti e degli adempimenti istruttori per le delibere del Consiglio di Amministrazione; redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura l'esecuzione; collabora con il Consiglio di Amministrazione in merito alla predisposizione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione e alla formulazione del piano annuale d'attività; attua i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni per l'erogazione dei servizi, predispone gli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, unitamente alla relazione che li accompagna, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; redige la relazione annuale sulle attività dell'Istituto; dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori.

Art. 13 - Commissione Scientifico - Culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Scientifico-Culturale, in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. La Commissione Scientifico-Culturale propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. La commissione è composta da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. La Commissione scientifico-culturale è convocata dal Presidente dell'Istituto che la presiede (o in sua mancanza dal Vice presidente) e dura in carica per un periodo fissato nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sono gratuite. E' previsto, con eccezione che per i rappresentanti degli enti pubblici, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ART. 15 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal CDA entro il mese di dicembre di ogni anno, il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. Ogni operazione finanziaria, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione che portano la firma del Direttore, è disposta a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

4. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati saranno personalmente responsabili gli amministratori.

Art. 16 - Prima applicazione

1. Per la prima volta la nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti è effettuata dal Presidente della Giunta in sede di atto costitutivo.

Art. 17 - Riconoscimento giuridico

1. La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 18 – Modifiche

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento sarà regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.